

art. 33 segnalazione certificata di inizio attività

1. Il soggetto che intende gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, per poter avviare il servizio deve presentare al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito per brevità SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la corrispondenza del servizio alle disposizioni di cui al presente regolamento nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all'articolo 18 della legge regionale 20/2005.

1 bis. Nel caso di servizi educativi domiciliari i soggetti gestori devono presentare la SCIA di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lett. d), presso ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili in cui si svolge il servizio.

2. Ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, la Scia deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, a cui devono essere allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire ai Comuni le verifiche di loro competenza.

3. Il servizio può essere avviato dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

4. Nel caso in cui il Comune, singolarmente o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, verifichi, eventualmente avvalendosi anche del supporto dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, esso adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui la legge preveda, in relazione a quanto segnalato ai sensi dei commi 1 e 2, l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di cui ai citati commi 1 e 2, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività sempre ed in ogni tempo qualora si ravvisi la falsità o mendacità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ferma restando l'applicazione delle disposizioni penali previste dal D.P.R. 445/2000. E' fatto altresì salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si applicano, per quanto non previsto al presente Capo, le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.

art. 34 obblighi del gestore del servizio

1. Il soggetto gestore del servizio è tenuto a:

a) mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni che competono al gestore stesso;

b) comunicare eventuali modifiche ai requisiti che hanno dato luogo all'avvio dell'attività o all'accreditamento, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali modifiche;

c) comunicare al Comune le interruzioni di attività non previste, da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali interruzioni;

d) comunicare al Comune ed alla Regione, anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 38, le variazioni relative al soggetto gestore dell'attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni.

2. Il soggetto gestore è responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilità della documentazione concernente:

a) variazioni, presenze, assenze e sostituzioni di personale;

b) documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale operante nel servizio;

c) registro delle presenze e assenze dei bambini.

CAPO II CONTROLLI

art. 35 controlli sulla segnalazione certificata di inizio attività

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio di cui al presente regolamento, anche avvalendosi del supporto dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell'arco di un triennio.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio.

3. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale competente, anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 38, comunicazione delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

4. Restano ferme le competenze attribuite all'Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.